

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25 MAR. 2005

ADDI 25 MAR. 2005

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
OMISSIS

ASSENTI: SIMEONI - CIOCCHETTI - IANNARILLI - ROBILOTTA -

DELIBERAZIONE N. 428-

OGGETTO:

Ratifica del Protocollo D'Intesa tra la Regione Lazio e Federfarma Lazio



428 25 MAR. 2005

6

Oggetto: Ratifica del Protocollo D'Intesa tra la Regione Lazio e Federfarma Lazio.

LA GIUNTA REGIONALE

- SU PROPOSTA** dell'Assessore al Bilancio, Programmazione e Risorse Comunitarie
- VISTO** il D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
- VISTO** il D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371 "Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private";
- VISTI** gli art. 13 comma 6 del D. lgs 18 febbraio 2000, n. 56;
- CONSIDERATO** che l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica convenzionata è stabilito nella misura del 13% dell'importo della spesa sanitaria corrispondente ai sensi dell'Accordo tra Governo, Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 8/08/2001 e delle successive leggi attuative;
- VISTA** la Legge 311/2004 che al comma 184 lett. a) art. 1;
- CONSIDERATO** che l'erogazione delle quote del FSN avviene in dodicesimi e non per la totalità delle quote spettanti a ciascuna Regione;
- CONSIDERATO** altresì, che l'erogazione alle Regioni delle quote a saldo avviene mediamente con oltre un anno di ritardo rispetto a quello di competenza e solo a condizione che le regioni adempiano agli obblighi previsti dalla normativa nazionale da ultimo, dai commi 173 e 181 della L. 311/2004 (finanziaria 2005);
- VISTO** l'art. 48, comma 5, lettera f) del Decreto Legge 30/09/2003 convertito nella Legge n. 326 del 24/11/2003 che stabilisce in caso di superamento del tetto di spesa l'obbligo in capo alle Regioni di provvedere al ripiano della maggiore spesa per una quota pari al 40%;
- PRESO ATTO** che per effetto di quanto sopra esposto, si sono accumulati in passato e continueranno a crearsi oggettivi ritardi nei pagamenti ai titolari di farmacia rispetto a quanto stabilito dalla Convenzione vigente, dai quali derivano consistenti oneri aggiuntivi legati ad interessi per ritardato pagamento e spese legali connesse al recupero coattivo del credito;



428 7 5 MAR. 2005

6

RITENUTA

non necessaria la procedura di concertazione con le parti sociali;


all'unanimità

DELIBERA

- Di ratificare il protocollo d'intesa, allegato, sottoscritto in data 24 marzo 2005 dal Presidente di FEDERFARMA Lazio, Dott. Franco Caprino e dall'Assessore al Bilancio Programmazione e Risorse Comunitarie, Andrea Augello;
- Di autorizzare il Dipartimento Economico Occupazionale a porre in essere tutte le attività necessarie per l'attuazione di quanto concordato nel citato Protocollo alle lettere A, B, C, e D;
- Di estendere l'applicazione delle medesime condizioni a tutti i titolari di farmacia pubblici e privati;
- Di pubblicare il presente atto sul sito web della Regione Lazio e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio al fine di favorirne la diffusione.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

29 MAR. 2005



PROTOCOLLO D'INTESA

tra

la REGIONE LAZIO, nella persona dell'Assessore al Bilancio, Programmazione e Risorse Comunitarie

E

FEDERFARMA Lazio - Federazione Regionale unitaria dei titolari di farmacia del Lazio nella persona del Presidente Dr. Franco Caprino che rappresenta gli aderenti alla suindicata Federazione

Premesse

VISTO il D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371 "Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private";

VISTI gli art. 13 comma 6 del D. lgs 18 febbraio 2000, n. 56;

CONSIDERATO che l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) per l'assistenza farmaceutica convenzionata è stabilito nella misura del 13 per cento dell'importo della spesa sanitaria corrispondente ai sensi dell'Accordo tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sottoscritto in data 8 agosto 2001 e delle successive leggi attuative;

VISTO il comma 184 lett. a), art. 1 della Legge 311/2004 che autorizza il Ministero dell'economia e delle Finanze ad elevare al 95%, a partire dall'anno 2005, l'entità delle anticipazioni di cassa concesse alle Regioni a Statuto ordinario ai sensi del citato D. Lgs 56/2000 a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario calcolato sul finanziamento dell'anno 2004 incrementato del 2% in attesa della deliberazione CIPE per l'anno 2005 medesimo;

CONSIDERATO che l'erogazione alle Regioni delle quote a saldo avviene mediamente con oltre un anno di ritardo dopo quello di competenza e solo a condizione che le regioni adempiano agli obblighi previsti dalla normativa nazionale da ultimo dai commi 173 e 181 della L. 311/2004 (finanziaria 2005);

VISTO l'art. 48, comma 5, lettera f) del D. L. 30 settembre 2003 convertito nella Legge 326 del 24 novembre 2003 che stabilisce in caso di superamento del tetto di spesa l'obbligo in capo alle regioni di provvedere al ripiano della maggiore spesa per una quota pari al 40 cento;

CONSIDERATO altresì che ai sensi del comma 182, lett. b) dell'art. 1 della L. 311/2004 la copertura del residuo 60% a carico delle aziende produttrici di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156 - che potrà ridursi al 50% a partire dal 2005 ai sensi del comma 183 della citata L. 311/2004 - potrà richiedere meccanismi compensativi degli effetti, per ogni singola regione, derivanti dai provvedimenti nazionali al pari di quanto già previsto per l'anno 2004;

CONSIDERATO per effetto di quanto sopra esposto che si sono accumulati in passato e continueranno a crearsi oggettivi ritardi nei pagamenti ai titolari di farmacia rispetto a quanto stabilito dalla Convenzione vigente, dai quali derivano consistenti




oneri aggiuntivi legati ad interessi per ritardato pagamento e spese legali connesse al recupero coattivo del credito;

LE PARTI

Condividendo l'opportunità di ricercare le soluzioni più idonee ad attenuare i complessivi effetti negativi derivanti dalla situazione descritta

CONCORDANO QUANTO SEGUE



A) di definire in via transattiva con le farmacie che aderiranno all'accordo, tutto il contenzioso per interessi già attivato alla data del presente Protocollo d'Intesa, mediante riconoscimento, a titolo d'indennizzo forfetario, di un importo pari al tasso legale vigente nei diversi periodi oggetto della transazione e compensazione delle spese legali. Il pagamento degli importi così rideterminati avverrà entro 30 giorni dalla sottoscrizione della transazione;

B) di sottoscrivere un accordo transattivo ai sensi e secondo le modalità operative di cui alla D.G.R. n. 1056/2004, al fine di consentire, comunque entro il 31 luglio 2005, la corresponsione dell'intero importo delle forniture non pagate fino a quelle rese nel mese di maggio 2005.

Nelle more del perfezionamento delle operazioni connesse, la Regione garantisce la continuità dei pagamenti alle farmacie secondo i flussi attuali;

C) La Regione si impegna a rispettare nei confronti delle farmacie i termini di pagamento convenzionali (D.P.R. 371/98) per l'intero ammontare delle spettanze maturate, individuando nel contempo le modalità operative che consentano alla Regione stessa il pagamento dilazionato su un arco temporale pluriennale delle forniture effettuate a partire da giugno 2005 e per il successivo triennio per la sola quota residua rispetto a quanto mensilmente erogato sulla base delle risorse disponibili. A fronte del pagamento dilazionato la Regione riconosce un tasso di interesse per ritardato pagamento in misura da definirsi in relazione al periodo di dilazione concesso, tale che sia garantito il pagamento delle intere competenze senza aggravii finanziari a carico dei titolari di farmacia;

D) A decorrere dalle forniture del mese di giugno 2005 e comunque contestualmente all'attivazione delle modalità di cui alla lettera C) il pagamento è effettuato direttamente dalla Regione per conto delle ASL, ferme restando le procedure in essere per la liquidazione delle distinte contabili riepilogative.

L'efficacia del presente Protocollo d'Intesa è subordinata all'approvazione da parte della Giunta Regionale e degli organi deliberativi di Federfarma Lazio.

Il Presidente di FEDERFARMA Lazio
F.to Dott. Franco Caprino

Handwritten signature of Franco Caprino in black ink.

24.03.05

L'assessore al Bilancio Programmazione e
Risorse Comunitarie
F.to Andrea Augello

Handwritten signature of Andrea Augello in black ink.